

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile**

composta dai seguenti Magistrati:

- 1) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
 - 2) " Matteo Antonio SANSONE Consigliere
 - 3) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
- ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Nullità contratti di fideiussione”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d’ordine xxxx dell’anno 2020

FIDEIUSSORE 1 e FIDEIUSSORE 2	T R A	APPELLANTI
SOCIETA’ CESSIONARIA	E	APPELLATA
BANCA CREDITRICE		CONTUMACE
DEBITORE PRINCIPALE		CONTUMACE

All’udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 23.09.2022 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione notificato il 5.09.2017 **DEBITORE PRINCIPALE**, **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Trani la **BANCA CREDITRICE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. xxxx/2017 del 16.05.2017 emesso nei loro confronti (il primo quale titolare della ditta individuale **OMISSIS** del **DEBITORE PRINCIPALE** e gli altri due quali fideiussori della prima) per l’importo complessivo di € 461.691,25 quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. xxxx e quale saldo rimborso di finanziamento agrario n. xxxx, mediante anticipazione di n. I cambiale agraria, il tutto oltre interessi convenzionali e spese di procedura.

A fondamento dell’opposizione deducevano: a) l’illegittima applicazione dell’anatocismo; b) l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto; c) l’illegittima applicazione di interessi superiori al tasso-soglia antiusura; d) l’illegittima applicazione dei giorni valuta; il tutto con riferimento non solo al c/c n. xxxx, ma anche ai precedenti, dai quali quest’ultimo era derivato. Inoltre, con riferimento alla cambiale agraria di cui al finanziamento agrario n. xxxx, l’opponente **DEBITORE PRINCIPALE** ne disconosceva la sottoscrizione ai sensi dell’art. 214 c.p.c..

La banca opposta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell’opposizione deducendo, nel merito, la sussistenza di tutta la documentazione comprovante il diritto di credito e la legittimità della concessione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; insisteva, inoltre, per l’utilizzazione della cambiale agraria, chiedendo la verifica della sottoscrizione.

La causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile.

In comparsa con conclusionale i fideiussori **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** sollevavano eccezione di nullità totale del contratto di fideiussione intercorso con la **BANCA CREDITRICE** il

18.07.2008 (allegato n. 8 al fascicolo monitorio della banca) per violazione della norma di ordine pubblico di cui all'art. 2 della Legge 287/1990.

A fronte di detta eccezione la banca, nella memoria di replica, deduceva la incompetenza del Tribunale per essere competente la sezione specializzata in materia di imprese e, nel merito, chiedeva il rigetto della eccezione per essere stata tardivamente proposta e comunque per essere infondata.

Con sentenza n. xxxx/2020 depositata il 9.11.2020 il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvedeva: “Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. xxx/2017 del 16 maggio 2017 del Tribunale di Trani.

Condanna **DEBITORE PRINCIPALE, FIDEIUSSORE 1 e FIDEIUSSORE 2** al pagamento, in solido tra loro, in favore della **BANCA CREDITRICE**, della somma di € 381.420,27, oltre interessi convenzionali dalla messa in mora al soddisfo;

Condanna **DEBITORE PRINCIPALE, FIDEIUSSORE 1 e FIDEIUSSORE 2**, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio, che quantifica in complessivi € 18.413,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge, in favore di **BANCA CREDITRICE**; il tutto oltre alle spese per la ctu, come liquidate con decreto del 15 novembre 2019”.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 14.12.2020, **FIDEIUSSORE 1 e FIDEIUSSORE 2**, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“1) Accogliere l'appello e per l'effetto, censurare e riformare la sentenza n. xxxx/2020 del Tribunale di Trani pubblicata il 09.11.2020 e notificata il 19.11.2020 accertando e dichiarando la nullità del contratto di fideiussione intercorso tra **BANCA CREDITRICE** e le signore **FIDEIUSSORE 2 e FIDEIUSSORE 1** rilasciate il 18.7.2008 e di ogni altra ulteriore, per la chiara violazione della norma di ordine pubblico di cui all'art. 2 della Legge 287/1990.

2) Per l'effetto della declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione, censurare e riformare la sentenza impugnata revocando la condanna delle sigg. **FIDEIUSSORE 2 e FIDEIUSSORE 1** al pagamento in favore della **BANCA CREDITRICE** della somma di € 381.420,27 oltre a quella di € 18.413,00 oltre accessori a titolo di spese e competenze legali oltre a quelle di c.t.u.

3) Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Con comparsa depositata in data 25.02.2021 si è costituita nel presente giudizio di appello la cessionaria (in blocco) **SOCIETA' CESSIONARIA**, per il tramite della **PROCURATRICE**, eccependo l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza dell'appello (riproponendo tra l'altro l'eccezione di incompetenza a conoscere della eccezione di nullità delle fideiussioni, per essere competente la Sezione Specializzata Impresa).

Non si sono costituiti, malgrado regolare notificazione dell'atto di appello, la **BANCA CREDITRICE** e **DEBITORE PRINCIPALE**, di cui va dichiarata la contumacia.

In sede di conclusionale le appellanti hanno eccepito il difetto di legittimazione della **SOCIETA' CESSIONARIA**, non essendovi prova della cessione e, quindi, della titolarità del credito in capo alla stessa società.

La contestazione è infondata, alla luce della documentazione prodotta dalla **SOCIETA' CESSIONARIA**, e cioè:

a) l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco;

b) la dichiarazione di cessione del credito depositata in atti resa dalla parte della cedente, dal cui tenore si ricava che nel perimetro della cessione in favore di “**SOCIETA' CESSIONARIA**” rientra la posizione “**DEBITORE PRINCIPALE xxxx – ... - Conto Corrente n. xxxx** acceso il 16/07/2008; - Finanziamento agrario n. xxxx;” (cfr. all. 1 alla memoria di replica);

c) l'interrogazione del sito internet espressamente indicato in G.U., il quale conferma che il credito oggetto del contendere rientra nel perimetro dei crediti ceduti in favore di **SOCIETA' CESSIONARIA**, fornendo il seguente responso: “Il credito relativo alla posizione numero xxxx di **BANCA CREDITRICE** è stato oggetto di cessione” (cfr. all. 3 alla memoria di replica).

Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione rileva la Corte che le appellanti non hanno riproposto in sede di gravame le eccezioni concernenti il rapporto di conto corrente affidato intercorso tra la Banca appellata e gli opposenti in primo grado, essendosi limitati con unico motivo ad eccepire

che il Giudice di prime cure ha ommesso di delibare sulla eccezione di nullità della fideiussione, non avendola né accolta né rigettata.

Ripropongono al riguardo le ragioni di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, mediante il richiamo alla rilevabilità d'ufficio della nullità delle fideiussioni predisposte in conformità allo schema ABI (censurate dalla Banca d'Italia con del. n. 55/2005) e, più in particolare, della nullità della clausola derogatoria della disciplina ex art. 1957 c.c..

Rileva la Corte la propria incompetenza a conoscere la questione dedotta quale unico motivo di appello. Invero l'art. 33 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287 prevede in linea generale che la competenza funzionale per le azioni dirette a far valere la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust spetta al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, richiamando espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.

La specifica competenza funzionale nella materia che ci occupa è però determinata più precisamente dagli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1-ter, dello stesso decreto legislativo n. 168 del 2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 3 del 2017. In particolare, l'art. 18 del D. Lgs. n. 3 del 2017, nell'attuare la direttiva 2014/104-UE emanata al fine di garantire l'uniformità del quadro normativo in materia, ha aggiunto il comma 1 -ter all'art.4 del d. lgs.168/2003 ed ha eletto le sezioni di Milano, Roma e Napoli, attribuendo loro competenza funzionale per tutte le controversie per le quali sarebbe territorialmente competente rispettivamente una Sezione specializzata in materia d'impresa del Nord, del Centro e del Sud Italia. Tale modifica legislativa intervenuta nel 2017 costituisce la conclusione di un percorso di specializzazione dell'organo giudicante intrapreso con il d.lgs. 168/2003 e proseguito con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. Si tratta di una previsione adottata sul presupposto della particolare complessità delle controversie legate alla materia antitrust, che raggiunge anche gli obiettivi, perseguiti dalla direttiva europea, di maggiore prevedibilità ed uniformità delle decisioni e di effettiva specializzazione dei giudici. Il presente giudizio è stato instaurato, in primo grado, nel maggio 2017 nella piena vigenza (dal 3 febbraio 2017) della predetta modifica legislativa, applicabile dunque *ratione temporis*, in forza della quale "sono inderogabilmente competenti: (...) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corti d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria".

Così inquadrato il regime normativo vigente alla data di instaurazione del presente giudizio, e quindi ritenuta l'applicabilità delle modifiche apportate nel 2017, va dichiarata l'incompetenza di questa Corte a conoscere della questione di nullità della fideiussione prestata dalle appellanti per violazione della normativa antitrust, per essere funzionalmente competente la Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli.

La natura della pronuncia, ostativa all'esame del merito della eccezione di nullità delle fideiussioni, giustifica una declaratoria di compensazione delle spese processuali tra le appellanti e la costituita **SOCIETA' CESSIONARIA**.

Alcuna regolamentazione sulle spese va adottata nel rapporto processuale tra le appellanti e le parti contumaci.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 14.12.2020 da **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** avverso la sentenza n. xxxx/2020 emessa il 9.11.2020 dal Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, tra **DEBITORE PRINCIPALE**, **FIDEIUSSORE 1**, **FIDEIUSSORE 2** e la **BANCA CREDITRICE**, così provvede:

- 1°) dichiara la contumacia della **BANCA CREDITRICE** e di **DEBITORE PRINCIPALE**;
- 2°) dichiara l'incompetenza di questa Corte a conoscere della questione di nullità della fideiussione prestata dalle appellanti per violazione della normativa antitrust, per essere funzionalmente competente la Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli;
- 2°) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le appellanti e la costituita **SOCIETA' CESSIONARIA** (per mezzo della **PROCURATRICE**);

3°) nulla per le spese nel rapporto processuale tra le appellanti e le parti contumaci, **BANCA CREDITRICE** e **DEBITORE PRINCIPALE**.

Così decisa il 28 dicembre 2022 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione Civile.

Il Consigliere est.
(dr. Luciano Guaglione)

Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE